APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 6 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. Qualora sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni locali, e' concessa la esenzione doganale per le seguenti merci provenienti da una delle due zone di frontiera quando sono importate nell'altra zona in quantitativi che non eccedono il fabbisogno casalingo dell'importatore:

a) fieno, paglia ed erba per foraggio e strame;

b) piante vive;

c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;

d) sansa di olive; panelli ed altri residui di semi e di frutti oleosi;

e) ceneraccio, concimi naturali, residui della fabbricazione dell'alcole e della birra, vinacce esaurite, vinaccioli, spazzature e altri simili residui e cascami;

f) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, pietra da calce viva.

2. La dogana avra' sempre la facolta' di adottare le misure che fossero necessarie per impedire abusi.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it